

AVV. ANTONINO GUIDA
Via Giuseppe Ferrari, 11 - 00195 - Roma
TEL 06. 3728306 - FAX 06. 37890315 - cell. 3474548718
C. F. GDUNNN74C07G273S - P. IVA 05616000823
P. E. C. antoninoguida@ordineavvocatiroma.org - e. mail: avvocato.guida@gmail.com

Pec: SEGRETERIACDA@PEC.RFI.IT

Spett.le

RFI Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Produzione

Piazza della Croce Rossa, 1- 00161- Roma

C.A.

Ing. Umberto LE BRUTO Produzione RFI

Dott.ssa Naomi PANTILE PO RFI

Dott. Gino COLELLA RI RFI

Oggetto: lavaggio Dispositivi Individuali di Protezione personale RFI

Con la presente, nel nome, conto ed interesse del **sindacato Fast Ferrovie**, che mi ha conferito formale mandato, sono a chiederVi di adeguarvi nell'immediato al **TUSL ex d. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III (art. 69-87 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale)**, ed in particolare alla parte in cui si stabilisce che è fatto obbligo al datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI per assicurarne le condizioni d'igiene, garantendo, in tal modo, la massima incolumità personale del lavoratore.

Infatti l'Art. 77.Obblighi del datore di lavoro, stabilisce che:

1

1. *Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:*
 - a) *effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;*
 - b) *individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;*
 - c) *valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);*
 - d) *aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*
2. *Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:*
 - a) *entità del rischio;*
 - b) *frequenza dell'esposizione al rischio;*
 - c) *caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;*
 - d) *prestazioni del DPI.*
3. *Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.*
4. *Il datore di lavoro:*
 - a) *mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;*
 - b) *provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;*
 - c) *fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;*
 - d) *destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;*
 - e) *informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;*
 - f) *rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;*
 - g) *stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;*
 - h) *assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.*
5. *In ogni caso l'addestramento è indispensabile:*
 - a) *per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;*
 - b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.*



Oltre alla fornitura e alla messa a disposizione del lavoratore degli indumenti di protezione, infatti, spetta al datore di lavoro di provvedere alla cura degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti, facendosi carico del servizio di lavaggio degli stessi.

Vi rammento, altresì, che la nostra costituzione assegna alla salute un ruolo di diritto primario assoluto, per cui il datore di lavoro non può esimersi dal farsi carico di mantenere gli indumenti in stato di efficienza per tutto il periodo di esecuzione della prestazione di lavoro, al fine di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di eventuali infezioni in capo ai lavoratori.

Ad oggi, nonostante i vari solleciti sindacali, in ultimo lettera sindacato Fast Prot.N° 1276/01/SN del 17 marzo u.s., nessun provvedimento è stato posto in essere dalla Vostra Società per garantire ai dipendenti il diritto loro spettante.

Per tali motivi, Vi invito a prendere contatto con questo studio entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente per una bonaria definizione della pratica di cui all'oggetto; in difetto e senza ulteriori avvisi sarò costretto ad adire le normali vie legali, in nome e per conto degli iscritti al sindacato Fast, con notevole aggravio di spese in Vostro danno.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgo Distinti Saluti.

Avv. Antonino Guida

